



**PARERE N. 05/2012**

**DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA**

**DEL 22 NOVEMBRE 2012**

**per un regolamento della Commissione che stabilisce le norme di attuazione per gli operatori di paesi terzi per il trasporto aereo commerciale**

**e**

**per un regolamento della Commissione che stabilisce le norme di attuazione per l'Agazia per l'autorizzazione degli operatori di paesi terzi**

**"Operatori di paesi terzi"**

## Indice

### Sintesi 4

<b>Nota esplicativa .....</b>	<b>5</b>
<b>I. Generalità .....</b>	5
<b>II. Campo di applicazione del parere .....</b>	5
<b>III. Struttura normativa .....</b>	5
<b>IV. Consultazione.....</b>	7
<b>Regolamentazione di copertura sugli operatori di paesi terzi.....</b>	<b>8</b>
<b>I. Campo di applicazione.....</b>	8
<b>II. Panoramica delle reazioni.....</b>	8
<b>III. Spiegazioni.....</b>	8
<b>Allegato 1 – Parte TCO .....</b>	<b>10</b>
<b>I. Generalità .....</b>	10
<b>II. Panoramica delle reazioni.....</b>	10
<b>III. Spiegazioni.....</b>	13
<b>IV. Impatto economico e amministrativo delle modifiche rispetto al CRD .....</b>	16
<b>V. Parte TCO .....</b>	17
<b>VI. Modifiche rispetto al CRD.....</b>	17
<b>VII. Sezione I Requisiti generali .....</b>	17
<i>Questioni specifiche .....</i>	17
<b>TCO.100 Campo di applicazione.....</b>	17
<b>TCO.110 Differenze notificate rispetto all'ICAO .....</b>	17
<b>Sezione II Operazioni di volo .....</b>	18
<i>Questioni specifiche .....</i>	18
<b>TCO.200 Requisiti generali .....</b>	18
<b>Sezione IV – Autorizzazione di operatori di paesi terzi .....</b>	18
<i>Questioni specifiche .....</i>	18
<b>TCO.300 Richiesta di un'autorizzazione .....</b>	18
<b>TCO.315 Validità continua .....</b>	18
<b>VIII. Parte ART .....</b>	18
<b>IX. Sezione I - Generalità.....</b>	19
<i>Questioni specifiche .....</i>	19

<b>ART.110 Scambio di informazioni .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.200 Procedura di valutazione iniziale – generalità .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.205 Procedura di valutazione iniziale – operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.210 Rilascio di un'autorizzazione .....</b>	<b>20</b>
<b>ART.215 Monitoraggio .....</b>	<b>20</b>
<b>ART.220 Programma di monitoraggio .....</b>	<b>20</b>
<b>ART.230 Rilievi e azioni correttive .....</b>	<b>20</b>
<b>ART.235 Limitazione, sospensione e revoca di autorizzazioni .....</b>	<b>21</b>

### **Sintesi**

Il presente parere contiene i seguenti documenti:

- Regolamentazione di copertura sugli operatori di paesi terzi (TCO);
- Allegato 1 – Parte TCO, Requisiti per gli operatori di paesi terzi;
- Allegato 2 – Parte ART, Requisiti per le autorità per l'autorizzazione degli operatori di paesi terzi.

Il presente parere è il risultato di un ampio processo di consultazione che ha coinvolto le autorità, le associazioni e gli operatori. Esso fornisce progetti di regole aggiornati per gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dall'UE (parte TCO) e progetti di regole per l'autorizzazione iniziale, il monitoraggio continuo e il follow-up dei rilievi relativi agli operatori di paesi terzi (parte ART).

L'elaborazione di queste norme si è basata sui seguenti obiettivi:

- assicurare un alto livello di sicurezza;
- creare un insieme di norme caratteristico e proporzionato per gli operatori di paesi terzi;
- garantire flessibilità ed efficienza per gli operatori di paesi terzi e l'Agenzia.

Le principali questioni e preoccupazioni che sono derivate dai commenti e dalle reazioni ricevute sono state:

- la possibilità di misure di ritorsione sugli operatori dell'UE;
- la proporzionalità della metodologia di valutazione;
- la relazione tra le norme proposte nell'NPA 2011-05 e il regolamento (CE) n. 2111/2005;
- i diritti previsti per l'autorizzazione e la supervisione continua degli operatori di paesi terzi.

## **Nota esplicativa**

### **I. Generalità**

1. Il regolamento (CE) n. 216/2008<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il "regolamento di base") come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009<sup>2</sup> stabilisce un quadro adeguato ed esaustivo per la definizione e l'attuazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni dell'aviazione civile.
2. Lo scopo di questo parere è assistere la Commissione europea nello stabilire le norme di attuazione per gli operatori di paesi terzi.
3. Il parere è stato adottato sulla base della procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia")<sup>3</sup>, in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base.

### **II. Campo di applicazione del parere**

4. Il presente parere contiene i seguenti documenti:
  - Regolamentazione di copertura su TCO,
  - Allegato 1 – Parte TCO, Requisiti per gli operatori di paesi terzi,
  - Allegato 2 – Parte ART, Requisiti per le autorità per l'autorizzazione degli operatori di paesi terzi.

### **III. Struttura normativa**

5. La figura seguente fornisce una panoramica degli allegati di cui al regolamento per gli operatori di paesi terzi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. *GU L 79 del 19.03.2008, da pag. 1 a pag. 49.*

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/33/CE. *GU L 309 del 24.11.2009, da pag. 51 a pag. 70.*

<sup>3</sup> Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura che l'Agenzia deve applicare per emettere pareri, rilasciare certificazioni e pubblicare specifiche tecniche ed elementi esplicativi (in prosieguo: "procedura normativa"). *AESA MB 01-2012 del 13.03.2012.*

**Figura 1: allegati del regolamento sugli operatori di paesi terzi**

6. La parte TCO contiene i requisiti per gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale verso, all'interno o in uscita dall'Unione europea.
7. Questa parte consiste di tre sezioni:
  - Sezione I – Requisiti generali,
  - Sezione II – Operazioni di volo,
  - Sezione III – Autorizzazione di operazioni di paesi terzi.
8. L'NPA 2011-05 contiene i requisiti per l'Agenzia (al capo AR-TCO) che definiscono in che modo elaborerà le autorizzazioni per gli operatori di paesi terzi e come supervisionerà tali operatori. Questi requisiti integrano i requisiti generali definiti alle sezioni da I a III della parte ARO.GEN (come pubblicato nel parere 04/2011<sup>4</sup>), che si applicherebbero all'Agenzia anche quando autorizza e supervisiona gli operatori di paesi terzi.
9. La parte ART contiene tutti i requisiti, inclusi i requisiti rilevanti contenuti nelle sezioni da I a II della parte ARO.GEN, applicabili all'Agenzia quando autorizza e

<sup>4</sup> Parere 04/2011 Progetto del regolamento della Commissione (UE) n. .../... del ... sui requisiti per le autorità e i requisiti per le organizzazioni. Disponibile sul sito Internet dell'Agenzia: <http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php>.

supervisiona gli operatori di paesi terzi che volano verso, all'interno o in uscita dall'Unione europea.

10. Questa parte consiste di due sezioni:
  - Sezione 1 – Generalità,
  - Sezione 2 – Autorizzazione, supervisione e controllo dell'attuazione.

#### **IV. Consultazione**

11. Il presente parere si basa sull'NPA 2011-05 che contiene il progetto delle proposte per le norme di attuazione (IR) e relativi metodi accettabili di rispondenza ed elementi esplicativi per l'Agenzia e gli operatori di paesi terzi.
12. L'NPA era stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia ([www.easa.europa.eu](http://www.easa.europa.eu)) il 1° aprile 2011, e il periodo di consultazione pubblica è terminato l'8 luglio 2011. L'Agenzia ha ricevuto 234 osservazioni da 39 commentatori, incluse autorità aeronautiche nazionali (AAN), organizzazioni professionali e ditte private.
13. L'Agenzia ha anche convocato e partecipato a varie riunioni con gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria che hanno fornito informazioni all'Agenzia su questioni specifiche, quali la proporzionalità della metodologia di valutazione e la relazione con il regolamento (CE) n. 2111/2005<sup>5</sup>.
14. Sulla base della vasta consultazione con le autorità, le associazioni e gli operatori, l'Agenzia ha pubblicato il documento di replica alle osservazioni (CRD) il 26 gennaio 2012. Il periodo di reazione è terminato il 26 marzo 2012. L'Agenzia ha ricevuto 29 reazioni da 11 AAN, organismi professionali e società private.

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE, *GU L 344 del 27.12.2005, da pag. 15 a pag. 22.*

## **Regolamentazione di copertura sugli operatori di paesi terzi**

### **I. Campo di applicazione**

15. La regolamentazione di copertura definisce l'applicabilità generale delle parti trattate e propone dei provvedimenti transitori.

### **II. Panoramica delle reazioni**

16. Le reazioni ricevute sulla regolamentazione di copertura riguardano principalmente i criteri di ammissibilità per gli operatori di paesi terzi, i provvedimenti transitori e la disposizione sull'entrata in vigore.

### **III. Spiegazioni**

17. La regolamentazione di copertura pubblicata nel presente parere contiene, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9 del regolamento di base, i requisiti per gli operatori di paesi terzi che utilizzano aeromobili immatricolati in paesi terzi.
18. L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella regolamentazione di copertura e negli allegati 1 e 2 del presente regolamento. La definizione delle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) deriva dall'allegato 6 ICAO ed è stata leggermente modificata per tenere conto della definizione di "operazione commerciale" contenuta nell'articolo 3, lettera i), del regolamento di base. È la stessa definizione utilizzata nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012. La definizione di "sede principale dell'attività" è in linea con quella utilizzata nell'allegato I al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione. È stata aggiunta la definizione di "metodi alternativi di rispondenza" in linea con l'allegato VI al regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione recante modifica al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione. È stata aggiunta la definizione di "volo" nel contesto dell'approccio di nuova introduzione per voli non di linea. Questa definizione viene anche utilizzata nel regolamento (CE) n. 1008/2008.
19. L'articolo 3 contiene il requisito che gli operatori di paesi terzi devono possedere un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.
20. L'articolo 4 "Ammissibilità" è stato cancellato.
21. L'articolo 4 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore. Il paragrafo 2 specifica che le autorità competenti degli Stati membri devono continuare a rilasciare e rinnovare i permessi operativi o documenti equivalenti conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri fino a 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o fino alla data in cui l'Agenzia adotta una decisione ai sensi dell'allegato 2 del presente regolamento. Questo approccio è stato scelto per garantire il proseguimento delle operazioni esistenti degli operatori di paesi terzi nell'UE, dato che negli Stati membri sono in vigore diversi schemi di approvazione

e si applicano diversi periodi di validità al momento del rilascio di permessi operativi. Si propone un periodo di transizione di 30 mesi per permettere all'Agenzia di prepararsi adeguatamente per il rilascio di autorizzazioni e il monitoraggio di operatori di paesi terzi. Se uno Stato membro non rilascia alcun permesso operativo, gli operatori di paesi terzi devono richiedere un'autorizzazione all'Agenzia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'Agenzia valuterà la richiesta conformemente all'allegato 2 del presente regolamento. L'operatore deve richiedere un'autorizzazione entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le richieste pervenute dopo tale termine non possono essere trattate prima della fine del periodo di 30 mesi, il che vuol dire che le operazioni verso l'UE potrebbero essere sospese fino a quando l'Agenzia abbia rilasciato l'autorizzazione.

## **Allegato 1 – Parte TCO**

### **I. Generalità**

22. La parte TCO, come proposta in questo parere, si compone di tre sezioni:
- Sezione I – Requisiti generali,
  - Sezione II – Operazioni di volo,
  - Sezione III – Autorizzazione di operazioni di paesi terzi.
23. Il testo proposto in questo parere riflette le modifiche effettuate alle proposte iniziali dell’Agenzia (come pubblicato nell’NPA 2011-05) a seguito della consultazione pubblica, nonché ulteriori modifiche apportate a seguito dell’analisi e della valutazione delle reazioni al CRD.

### **II. Panoramica delle reazioni**

24. Come già indicato dalle osservazioni all’NPA 2011-05, le reazioni al CRD riguardano principalmente la possibilità di misure di ritorsione da parte delle AAN ospitanti degli operatori di paesi terzi mediante l’imposizione di diritti reciproci, quando questi sono richiesti per la loro autorizzazione. Inoltre, poiché l’Agenzia non è l’autorità di certificazione e supervisione, la richiesta di diritti è considerata inadeguata.
25. Come già indicato nel CRD, l’Agenzia ritiene che la richiesta di diritti non rientri nel campo di applicazione del presente parere. Tutte le preoccupazioni sollevate saranno attentamente esaminate e valutate nel corso della modifica al regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione<sup>6</sup>, il cosiddetto “regolamento sui diritti e gli oneri”, in cui verranno definiti tutti i dettagli.
26. Sono stati reiterati dei dubbi in merito alla metodologia di valutazione proposta degli operatori di paesi terzi, dato che la proposta nel CRD viene ancora considerata come sproporzionata, troppo complessa, troppo esauriente in relazione al principio del riconoscimento reciproco dei certificati ai sensi della convenzione di Chicago e come un onere superfluo per gli operatori di paesi terzi. La valutazione degli operatori di paesi terzi dovrebbe quindi essere semplificata e limitata soltanto a un’analisi documentale. Questa analisi dovrebbe essere basata sul programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (USOAP), il registro mondiale dei certificati di operatore aereo dell’ICAO (COA) e il programma ispettivo internazionale della sicurezza operativa (IOSA).
27. È stato inoltre sottolineato che il regolamento (CE) n. 2111/2005 prevede già gli strumenti giuridici necessari per proteggere la sicurezza dei cittadini dell’UE e che gli audit in loco devono essere svolti ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
28. Inoltre, alcuni soggetti interessati ritengono che con questa proposta l’Agenzia si assuma di fatto delle responsabilità di supervisione dello Stato dell’operatore o di

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione del 31 maggio 2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

immatricolazione. È stato indicato che le responsabilità di supervisione della sicurezza non devono essere trasferite dagli Stati contraenti dell'ICAO all'Agenzia.

29. In effetti, il ruolo primario nella supervisione della sicurezza di tutti gli operatori è quello dello Stato dell'operatore che ha rilasciato il COA. L'Agenzia rispetta pienamente le responsabilità assegnate allo Stato dell'operatore nella convenzione di Chicago e non intende assumersi le suddette responsabilità. Il processo di autorizzazione per gli operatori di paesi terzi deve invece essere considerato come un processo di convalida teso a verificare l'affidabilità delle informazioni certificate inizialmente.
30. Inoltre, dalle reazioni ricevute l'Agenzia capisce che il modo in cui viene presentato il metodo di valutazione nella sua proposta iniziale e le spiegazioni fornite nell'NPA e nel CRD avrebbero potuto far nascere l'idea che il metodo di valutazione sia piuttosto severo ed estenda il mandato dell'Agenzia conferito dal legislatore. Come accennato in precedenza, l'Agenzia non ha mai avuto l'intenzione di assumersi il ruolo dello Stato responsabile per la supervisione o di applicare una rigida metodologia di valutazione.
31. Al fine di riflettere adeguatamente questa intenzione e di evitare ogni ambiguità circa il ruolo dell'Agenzia, le disposizioni di cui alla parte ART, relative alla metodologia di valutazione per la fase iniziale e di monitoraggio, sono state modificate. Delle spiegazioni più dettagliate sono fornite ai paragrafi da 39 a 50.
32. In alcune reazioni è stato reiterato che il principio di riconoscimento reciproco dei certificati non è riflesso a sufficienza in questo NPA e che l'Agenzia dovrebbe riconoscere i COA esteri come definito nell'allegato 6 ICAO parte I 4.2.2.1.
33. Come già indicato nel CRD, l'articolo 33 della convenzione di Chicago stabilisce che "i certificati di aeronavigabilità e i certificati di idoneità e le licenze rilasciati, o convalidati, dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, devono essere riconosciuti dagli altri Stati, sempre che i requisiti secondo i quali tali certificati o licenze sono stati rilasciati o convalidati siano uguali o superiori agli standard minimi che possono essere stabiliti di volta in volta ai sensi della convenzione". L'Agenzia rispetta il più possibile l'articolo 33 della convenzione di Chicago in merito ai certificati di aeronavigabilità/idoneità e alle licenze in tutto il processo di applicazione per le autorizzazioni degli operatori di paesi terzi. Tuttavia, il riconoscimento dei COA non viene trattato in questo articolo o in altri articoli della convenzione di Chicago. Il requisito per il riconoscimento è stato esteso ai COA dall'allegato 6 parte I 4.2.2.1. Il principio di riconoscimento reciproco dei COA come stabilito dall'allegato 6 ICAO parte I 4.2.2.1 non è previsto senza limitazioni. Un COA estero deve essere riconosciuto soltanto se "i requisiti secondo i quali il certificato è stato rilasciato sono almeno uguali agli standard applicabili specificati in questo allegato". La parte TCO è stata redatta per garantire esattamente questo prerequisito. Il processo di autorizzazione verifica che i requisiti secondo i quali un COA estero è stato rilasciato sono almeno uguali agli standard applicabili.
34. Le reazioni in merito alla relazione tra la parte TCO e il **Regolamento (CE) n. 2111/2005** hanno sottolineato ancora una volta l'importanza del fatto che entrambi i regolamenti siano ben articolati. Deve essere evitata la duplicazione delle procedure e quindi i due processi devono essere chiaramente differenziati. È stato inoltre rilevato che la revoca di un'autorizzazione dovrebbe avvenire soltanto

dopo la decisione di includere l'operatore nella lista di sicurezza dell'UE. È stato ritenuto ragionevole che le richieste degli operatori soggetti a un divieto operativo siano considerate anche come parte del processo per la rimozione dei divieti operativi. Tuttavia, alcune reazioni erano in contrasto. In una reazione il principio di consentire agli operatori soggetti a un divieto operativo di richiedere un'autorizzazione è stato respinto, in quanto potrebbe portare a decisioni contraddittorie, mentre in un'altra reazione l'approccio adottato nella proposta iniziale è stato accolto favorevolmente. Il principio, riflesso nella proposta iniziale, di permettere soltanto gli operatori soggetti a divieto operativo dall'UE a causa di scarse prestazioni dell'operatore stesso, è stato messo in discussione poiché sarebbe discriminatorio nei confronti degli operatori soggetti a divieto a causa di supervisione inadeguata dello Stato responsabile per la supervisione.

35. L'Agenzia conferma che l'interazione tra il regolamento (CE) n. 2111/2005 e la parte TCO deve di fatto essere coordinata. In tal senso, ha allineato e sincronizzato la parte TCO in stretta collaborazione con la Commissione per garantire una perfetta integrazione evitando misure contraddittorie e competenze chiaramente assegnate. A tal fine, l'Agenzia ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni della regolamentazione di copertura e della parte ART. Una delle principali differenze tra la proposta iniziale e il parere è che tutti gli operatori di paesi terzi soggetti a divieti ora possono fare richiesta. Una spiegazione più dettagliata di come l'Agenzia intende realizzare l'interazione con il regolamento (CE) n. 2111/2005 viene riportata nei paragrafi da 51 a 60.
36. Sono state anche sollevate preoccupazioni per quanto riguarda il termine per presentare una domanda. È stato consigliato di ridurre il termine per la presentazione di una domanda per servizi di volo di linea o per una catena di servizi di volo non di linea a 30 giorni. È stato anche ritenuto importante il fatto che le norme specificano in modo esplicito che, in caso di necessità operative urgenti inattese (voli ad hoc), le richieste possono essere presentate poco prima della data prevista per l'avvio di un'operazione. Alcune delle reazioni hanno proposto di ridurre in modo considerevole il periodo per voli ad hoc (da 3 a 7 giorni) o di esentare gli operatori dal possesso di un'autorizzazione quando svolgono soltanto da 3 a 6 voli.
37. A seguito delle reazioni l'Agenzia ha concluso che il periodo per la presentazione delle domande potrebbe essere ridotto a 30 giorni per i servizi aerei di linea o un programma di servizi aerei non di linea. Nel caso di una necessità operativa urgente il periodo per la presentazione di una domanda è stato ridotto a 7 giorni prima della data prevista di inizio dell'operazione. Tuttavia, l'autorizzazione di tali voli è limitata a un massimo di 4 voli entro un massimo di 12 mesi consecutivi. Inoltre, l'operatore può ottenere tale autorizzazione soltanto una volta per anno civile.
38. Infine, l'obbligo di elaborare una richiesta entro il termine di cui sopra è stato trasferito all'Agenzia ed è stato pertanto spostato alla norma ART.200, lettera b).

### III. Spiegazioni

#### Metodologia di valutazione

39. Come indicato precedentemente, nel presente parere tutti gli operatori di paesi terzi soggetti a divieto possono richiedere un'autorizzazione. Di conseguenza, è stata fatta una distinzione tra il processo di valutazione per gli operatori soggetti a divieto e quelli non soggetti a divieto in termini di controllo.
40. Per gli **operatori non soggetti a divieto** l'analisi documentale sarà l'elemento predominante del processo di autorizzazione. L'analisi verrà svolta sulla base delle relazioni degli audit di sicurezza riconosciute a livello internazionale come le USOAP dell'ICAO, le ispezioni a terra e altre informazioni di sicurezza riconosciute, come i risultati IOSA. La combinazione di fonti d'informazione e di una ponderazione adeguata ed equilibrata delle informazioni di sicurezza ottenute nel processo, garantirà obiettività e proporzionalità nella misura massima possibile.
41. Soltanto nei casi che richiedono una valutazione più dettagliata, che non possono essere gestiti con una semplice revisione, ad esempio fornitura di documentazione insufficiente o scaduta, o in caso di problemi di sicurezza sospetti, l'Agenzia deve svolgere una valutazione più approfondita. Tuttavia, tale ulteriore valutazione deve essere limitata nella misura necessaria per stabilire fiducia. Non sono previsti audit nella fase iniziale per gli operatori non soggetti a divieto.
42. La metodologia di valutazione applicata agli **operatori soggetti a divieto** sarà più completa in termini di controllo rispetto alla valutazione applicata agli operatori non soggetti a divieto, poiché l'Agenzia effettuerà anche audit presso i locali degli operatori alle seguenti condizioni definite nella norma ART.205, lettera c).
- i risultati delle valutazioni svolte, incluse le informazioni derivanti da consultazioni/investigazioni secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005 indicano che esiste la possibilità che l'audit abbia un risultato positivo;
  - l'audit può essere svolto presso le strutture dell'operatore senza il rischio di compromettere la sicurezza del personale; e
  - l'operatore è d'accordo a essere soggetto ad audit.

L'audit può includere una valutazione della supervisione condotta dallo Stato dell'operatore sul richiedente. Una spiegazione più dettagliata in merito all'interazione con il regolamento (CE) n. 2111/2005 viene fornita nei paragrafi da 51 a 60.

43. Nel caso in cui non sia possibile creare fiducia, cioè l'operatore non possa dimostrare la conformità o sia chiaro che lo Stato dell'operatore non assicura una corretta supervisione, ad esempio in un audit USAOP, l'Agenzia non rilascia un'autorizzazione in quanto non si sostituisce in qualità di autorità di supervisione di tale operatore.
44. Anche nella fase di monitoraggio l'analisi documentale sarà il metodo principale. Il campo di applicazione del monitoraggio sarà determinato sulla base delle autorizzazioni passate e/o delle attività di monitoraggio.

45. Secondo la proposta iniziale verrebbe svolta una revisione delle prestazioni dell'operatore a intervalli non superiori ai 24 mesi. Nella proposta attuale questo intervallo di 24 mesi può essere esteso a un massimo di 48 mesi alle seguenti condizioni definite nella norma ART.220:
- lo Stato dell'operatore svolge una supervisione adeguata;
  - l'operatore ha segnalato modifiche in modo tempestivo;
  - non sono stati emessi rilievi di livello 1; e
  - tutte le azioni correttive sono state attuate in modo tempestivo e adeguato.
46. L'intervallo può essere ridotto se ci sono indicazioni secondo cui le prestazioni di sicurezza dell'operatore e/o dello Stato si stiano deteriorando.
47. È stata introdotta una nuova disposizione sui provvedimenti attuativi. Verrà applicato un processo separato rispettivamente per la "sospensione" e per la "revoca" di un'autorizzazione. L'Agenzia si limiterà in primo luogo a sospendere un'autorizzazione. Sospendendo un'autorizzazione, l'Agenzia limita il rischio, poiché l'operatore non può più operare nell'UE. La sospensione viene seguita da una revoca se, durante il periodo di 6 (+3) mesi, l'operatore (secondo la parte TCO) o lo Stato dell'operatore (secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005) non è in grado di dimostrare che sono state intraprese azioni correttive efficaci o se l'operatore è incluso nella lista di sicurezza dell'UE conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
48. L'Agenzia può svolgere un audit dell'operatore soltanto a seguito di una sospensione. Tale audit verrà effettuato alle stesse condizioni applicate per gli operatori soggetti a divieto nella fase iniziale.
49. In conclusione, il parere è stato elaborato nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento di base, secondo cui il processo attraverso il quale si ottengono le autorizzazioni deve essere semplice, proporzionato, conveniente ed efficiente in tutti i casi, permettendo dei requisiti e delle dimostrazioni di rispondenza proporzionati alla complessità delle operazioni e dei rischi connessi. Il suo scopo è assicurare il giusto equilibrio tra minimizzare gli ostacoli burocratici per gli operatori internazionali e garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dell'UE. La combinazione di fonti d'informazione e di una ponderazione adeguata ed equilibrata delle informazioni di sicurezza ottenute nel processo garantirà obiettività e proporzionalità nella misura massima possibile. L'analisi documentale pianificata sarà chiaramente l'elemento predominante del processo di autorizzazione. Tuttavia, il processo di autorizzazione non deve diventare una scatola vuota. Il suo scopo è accertare un elevato livello di sicurezza nell'UE. Pertanto, il parere tiene conto dei casi che richiedono un'ulteriore valutazione. Gli audit sono soltanto previsti nella fase iniziale per gli operatori soggetti a divieto conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005 o a seguito di una sospensione di un'autorizzazione esistente.
50. La parte TCO prevede un processo di valutazione uniforme degli operatori di paesi terzi, nell'intento di armonizzare i sistemi nazionali attualmente diversi nell'UE. In futuro, un operatore di un paese terzo richiederà una sola volta l'autorizzazione, che sarà poi valida in tutta l'UE. Ci sarà una serie di criteri di valutazione uniformi (standard ICAO), che elimina il rischio che gli operatori di paesi terzi siano soggetti a requisiti contrastanti all'interno dell'UE. Infine, questi criteri di valutazione

saranno applicati da una sola autorità, rafforzando in tal modo la correttezza e la trasparenza.

### **Interazione parte TCO e regolamento (CE) n. 2111/2005**

51. Nella proposta precedente (CRD all'NPA 2011-05) l'Agenzia avrebbe considerato soltanto le richieste degli operatori inclusi nella lista di sicurezza dell'UE a causa di scarse prestazioni dell'operatore stesso.
52. Tuttavia, dopo avere valutato l'opzione di consentire a tutti gli operatori soggetti a divieto di fare domanda di autorizzazione, proposta in diverse reazioni al CRD, l'Agenzia ha concluso che ciò aumenterebbe notevolmente la sincronizzazione dei processi applicati ai sensi sia della parte TCO sia del regolamento (CE) n. 2111/2005. Quindi, il parere ora permette a tutti gli operatori soggetti a divieto di fare domanda di autorizzazione. Inoltre, come accennato in precedenza, l'Agenzia si è adoperata per articolare il processo di valutazione in modo che diventi pienamente coerente con il meccanismo di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005.
53. L'Agenzia elaborerà la domanda in base alla sequenza seguente. Una volta ricevuta una richiesta da un operatore soggetto a divieto, l'Agenzia seguirà in primo luogo la procedura di valutazione rilevante applicata agli operatori non soggetti a divieto e determinerà se l'operatore è soggetto a divieto a causa di scarse prestazioni dell'operatore stesso o a causa della supervisione inadeguata dello Stato dell'operatore. In quest'ultimo caso l'Agenzia informa la Commissione [ART.205, lettera b)] e attende la decisione della Commissione sull'opportunità di svolgere un'indagine relativamente allo Stato in questione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Nel caso in cui il risultato della valutazione iniziale ai sensi della parte TCO e un'eventuale indagine ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 sia positivo, l'Agenzia tratterà ulteriormente la richiesta e svolgerà un audit in loco dell'operatore. Tale audit può includere una valutazione della supervisione condotta dallo Stato dell'operatore sull'operatore in questione quando vi è evidenza di gravi carenze nella supervisione dell'operatore.
54. Il risultato dell'audit verrà notificato alla Commissione [ART.205, lettera e)]. Ciò consentirà alla Commissione di svolgere i preparativi per l'eventuale processo decisionale nel comitato per la sicurezza aerea. Nel caso di un risultato negativo, non sono necessarie altre azioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, e l'Agenzia respingerà la domanda (ART.210). Nel caso di un risultato positivo, la Commissione può prendere l'iniziativa di rimuovere il richiedente e, se lo ritiene necessario, tutti gli altri operatori di quello Stato, dalla lista di sicurezza dell'UE. Una volta rimosso l'operatore dalla lista di sicurezza dell'UE, l'Agenzia rilascia un'autorizzazione (ART.210).
55. Nel caso in cui l'operatore sia soggetto a divieto per motivi di sicurezza relativi all'operatore stesso, l'Agenzia avvierà il processo subito dopo il ricevimento della domanda, dato che non sarà necessaria un'indagine dello Stato dell'operatore ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005. Quando il risultato della valutazione dell'Agenzia è positivo, la Commissione può prendere l'iniziativa di fare accordi per rimuovere l'operatore dalla lista di sicurezza dell'UE.

56. La parte TCO risulta anche coerente con il regolamento (CE) n. 2111/2005 per quanto riguarda gli operatori non soggetti a divieto. Nel caso in cui l'Agenzia decida di rifiutare un'autorizzazione, informa la Commissione a tale riguardo [ART.110]. La Commissione a sua volta può prendere in considerazione di includere l'operatore nella lista di sicurezza dell'UE.
57. Nel caso in cui il rifiuto sia dovuto al fatto che lo Stato dell'operatore non svolge una supervisione adeguata su un particolare operatore, la Commissione potrebbe vietare tutti gli operatori sotto la supervisione di quello Stato. In tale eventualità l'Agenzia rifiuterà le richieste di altri operatori dello Stato in questione, se esistenti.
58. Infine, il presente parere assicura anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 2111/2005 per quanto riguarda i provvedimenti attuativi adottati dall'Agenzia. L'Agenzia si limiterà in primo luogo a limitare o sospendere un'autorizzazione. Così facendo, da un lato il rischio immediato è completamente contenuto, dato che il risultato pratico è equivalente a un divieto operativo e, dall'altro, si permette alla Commissione di assolvere le proprie responsabilità considerando di includere l'operatore nella lista di sicurezza.
59. Se l'Agenzia limita o sospende un'autorizzazione, deve notificare la Commissione [ART.110, lettera a), punto (2)]. Se la limitazione o la sospensione è causata da un problema di sicurezza significativo relativo allo Stato dell'operatore, la Commissione potrebbe decidere di avviare una consultazione congiunta ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 con lo Stato in questione. Se il risultato di tale consultazione è negativo, la Commissione includerà l'operatore (e tutti gli operatori di quello Stato) nella lista di sicurezza dell'UE e l'Agenzia convertirà la sospensione in una revoca una volta che l'operatore è incluso nell'allegato A (divieto totale). Nel caso in cui l'operatore sia incluso nell'allegato B (limitazione operativa), l'Agenzia manterrà la limitazione [ART.235].
60. Infine, gli Stati membri hanno la possibilità di imporre un divieto individuale nei confronti del proprio territorio in caso di urgenza, in reazione a un problema di sicurezza imprevisto [articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005]. Al fine di evitare misure contraddittorie, lo Stato membro interessato dovrebbe notificare immediatamente l'Agenzia in merito alle proprie intenzioni [ART.110, lettera c)]. L'Agenzia a sua volta si adopererà per limitare o sospendere l'autorizzazione [ART.235, lettera a), punto (3)].

#### **IV. Impatto economico e amministrativo delle modifiche rispetto al CRD**

61. Un approccio proattivo e un rafforzamento del monitoraggio degli operatori di paesi terzi, come indicato dal regolamento di base, ha naturalmente un impatto finanziario. La nuova metodologia mira a ridurre ulteriormente il costo associato, evitando audit regolari ed elaborando le richieste con una serie di questionari e revisioni di documenti. Inoltre, il processo proposto garantirà l'impiego appropriato delle risorse dell'Agenzia, al fine di concentrarsi sulla valutazione degli operatori per i quali l'Agenzia ha un più basso livello di fiducia.
62. Un effetto diretto del nuovo approccio è l'omissione del costo del lavoro e dei costi di missione per le missioni costose e complesse, compresa la partecipazione di enti qualificati, mentre con la proposta iniziale tale costo sarebbe stato un notevole onere per l'industria. Inoltre, i richiedenti non devono sostenere gli oneri

amministrativi ed economici di organizzare un'ispezione locale da parte di un gruppo AESA.

63. Per quanto riguarda l'Agenzia, si prevede che i metodi rivisti per la valutazione iniziale e il monitoraggio ridurranno di un terzo il personale precedentemente stimato. Il calcolo delle risorse è limitato alle attività che vengono svolte direttamente con i richiedenti e il cui costo risultante può essere assegnato di conseguenza. L'efficienza del processo e delle risorse dipende in gran parte dall'esistenza di uno strumento software su misura per raccogliere e conservare informazioni TCO e per comunicare con i richiedenti, i titolari delle autorizzazioni, gli Stati membri e la Commissione.
64. L'incertezza rimane sull'impatto degli operatori soggetti a divieto che richiedono un'autorizzazione. Attualmente, circa 300 operatori sono inclusi nella lista di sicurezza; nel caso in cui tutti presentino richiesta, il numero dei procedimenti di domanda previsti potrebbe aumentare drasticamente, con ripercussioni significative in termini di risorse necessarie.

## **V. Parte TCO**

### **VI. Modifiche rispetto al CRD**

65. Come spiegato precedentemente, diverse disposizioni nella parte ART relative alla metodologia di valutazione per la fase iniziale e di monitoraggio sono state modificate per garantire che i criteri, come definito all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento di base siano soddisfatti.
66. Inoltre, sono state apportate modifiche aggiuntive per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 2111/2005.

### **VII. Sezione I Requisiti generali**

67. Questa sezione contiene i requisiti generali per gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale.
68. La maggior parte delle norme in questa sezione corrisponde alle norme inizialmente proposte TCO.GEN del CRD.

#### ***Questioni specifiche***

##### **TCO.100 Campo di applicazione**

69. Questa disposizione è di recente introduzione e definisce il campo di applicazione della parte TCO.

##### **TCO.110 Differenze notificate rispetto all'ICAO**

70. Questa disposizione è stata introdotta per motivi di chiarezza. Essa rispecchia il requisito di cui all'ART.200, lettera d), che obbliga l'Agenzia a identificare gli standard ICAO per i quali si possono accettare provvedimenti attenuanti quando lo Stato dell'operatore o di immatricolazione notifica una differenza rispetto a uno standard ICAO.

**Sezione II Operazioni di volo**

71. Questa sezione contiene i requisiti operativi per gli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale.

**Questioni specifiche****TCO.200 Requisiti generali**

72. Il riferimento della lettera a) alle norme applicabili dello Stato dell'operatore e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile in attuazione degli standard applicabili contenuti negli allegati ICAO è stato cancellato per evitare che sia interpretato come se l'Agenzia intendesse valutare gli operatori di paesi terzi rispetto alle norme nazionali dei paesi terzi. Come accennato in precedenza, chiaramente non è intenzione dell'Agenzia assumersi il ruolo di autorità competente alla sorveglianza.
73. Il riferimento agli "inconvenienti gravi" alla lettera e) è stato cancellato, in quanto è ritenuto troppo oneroso per gli operatori di paesi terzi e per l'Agenzia. Se necessario, l'Agenzia utilizzerà altre fonti di informazione per recuperare tali dati.

**Sezione IV – Autorizzazione di operatori di paesi terzi**

74. Questo capo contiene i requisiti generali per l'autorizzazione degli operatori di paesi terzi che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale.

**Questioni specifiche****TCO.300 Richiesta di un'autorizzazione**

75. Come indicato in precedenza, l'obbligo di presentare una richiesta 90 giorni prima dell'operazione che si vuole effettuare è stato ridotto a 30 giorni per i servizi aerei di linea o per un programma di servizi aerei non di linea e a 7 giorni per voli non di linea. L'autorizzazione dei voli non di linea è limitata a un massimo di 4 voli entro un massimo di 12 mesi consecutivi, e un operatore di un paese terzo può soltanto ottenere tale autorizzazione una volta l'anno. Tuttavia, se non ci sono preoccupazioni di sicurezza significative in merito allo Stato dell'operatore o l'operatore stesso e l'operatore può dimostrare l'esistenza di una necessità operativa urgente inattesa, l'Agenzia può decidere di elaborare una richiesta che non è stata presentata 7 giorni prima della data prevista dell'operazione.

**TCO.315 Validità continua**

76. Il concetto per cui le autorizzazioni per i voli non di linea saranno rilasciate per una durata limitata trova riscontro alla lettera a), punto (4).

**VIII. Parte ART**

77. Come indicato in precedenza, l'Agenzia non ha mai avuto l'intenzione di assumersi le responsabilità dello Stato competente per la supervisione o di applicare una rigida metodologia di valutazione. Dopo avere rivalutato la metodologia, è stato deciso di rendere più chiare le intenzioni dell'Agenzia, e sono state quindi modificate una serie di disposizioni nella parte ART relative alla metodologia di

valutazione per la fase iniziale e di monitoraggio. Ad esempio, la dicitura "supervisione" è stata cambiata in "monitoraggio", gli audit sono stati limitati agli operatori soggetti a divieto o a seguito della sospensione di un'autorizzazione ed è stato permesso un approccio basato sul rischio nell'autorizzare e monitorare l'operatore del paese terzo.

78. Inoltre, sono state apportate modifiche aggiuntive per assicurare che il processo ai sensi della parte TCO sia in linea con il processo di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005.

## **IX. Sezione I - Generalità**

79. Questa sezione contiene i requisiti applicabili all'Agenzia nel contesto delle operazioni di paesi terzi verso, all'interno o in uscita dall'UE.

### ***Questioni specifiche***

#### **ART.110 Scambio di informazioni**

80. Includendo la dicitura "a causa di questioni di sicurezza" nella lettera a), punto (2), è stato assicurato che soltanto le limitazioni relative alla sicurezza nel contesto del regolamento (CE) n. 2111/2005 saranno comunicate dall'Agenzia.
81. È stata aggiunta una nuova lettera c) per assicurare che gli Stati membri informeranno l'Agenzia della loro intenzione di imporre un divieto operativo individuale all'operatore di un paese terzo rispetto al suo territorio, alle condizioni specificate all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005. L'Agenzia a sua volta inizierà a prendere accordi per limitare o sospendere l'autorizzazione.

#### **ART.200 Procedura di valutazione iniziale – generalità**

82. La lettera c) è stata riformulata per riflettere la prevista metodologia di valutazione proporzionale e per garantire che i provvedimenti attuativi adottati da un paese terzo in merito ai richiedenti siano tenuti in considerazione. Il riferimento agli audit è stato eliminato, dato che l'Agenzia non svolgerà gli audit degli operatori di paesi terzi non inclusi nella lista di sicurezza dell'UE nella fase iniziale. La lettera e) è stata riformulata per riflettere l'approccio basato sul rischio applicato dall'Agenzia in un modo migliore. Inoltre, fornisce un motivo per rifiutare una richiesta, quando è evidente che una valutazione più approfondita è inutile.
83. La lettera d) è stata modificata per garantire che l'Agenzia si concentri solo su quegli standard ICAO per i quali può accettare i provvedimenti attenuanti stabiliti dallo Stato dell'operatore, lo Stato di immatricolazione o l'operatore in caso di differenze notificate conformemente all'articolo 38 della convenzione di Chicago.

#### **ART.205 Procedura di valutazione iniziale – operatori di paesi terzi soggetti a un divieto operativo**

84. Si tratta di una disposizione del tutto nuova che riflette la nozione secondo cui tutti gli operatori soggetti a divieto possono richiedere un'autorizzazione. È stato inoltre stabilito un migliore allineamento con il regolamento (CE) n. 2111/2005. Per motivi di chiarezza, l'Agenzia propone una disposizione specifica per gli operatori soggetti a divieto, come stabilito nella presente disposizione. Come accennato in

precedenza, la valutazione di un operatore soggetto a divieto può includere un audit in loco.

### **ART.210 Rilascio di un'autorizzazione**

85. È stato eseguito un confronto tra i criteri stabiliti nell'allegato al regolamento (CE) n. 2111/2005 e i criteri definiti nel presente parere per il rilascio di un'autorizzazione. Alcuni dei criteri contenuti nell'allegato di cui sopra non trovano adeguatamente riscontro nella parte TCO e sono quindi introdotti alla lettera a), punti (3) e (4). In aggiunta, la lettera a), punto (4), è stata modificata per garantire che un'autorizzazione venga rilasciata soltanto in assenza di gravi carenze sistemiche nella supervisione dello Stato dell'operatore aventi un impatto negativo sulle prestazioni di tale operatore. È stata introdotta la lettera a), punto (5), per assicurare che venga rilasciata un'autorizzazione soltanto agli operatori che non sono soggetti a un divieto operativo.
86. La lettera b) è stata riformulata per riflettere la nozione, di nuova introduzione, relativa ai voli non di linea (fare riferimento al paragrafo 37).

### **ART.215 Monitoraggio**

87. Questa disposizione è stata allineata con la norma ART.200 per garantire che l'Agenzia applichi gli stessi criteri sia nella fase iniziale sia nella fase di monitoraggio.

### **ART.220 Programma di monitoraggio**

88. I criteri "la natura specifica dell'operatore e la complessità delle attività dell'operatore" che devono essere tenuti in considerazione nello sviluppo di un programma di monitoraggio sono stati cancellati. Sebbene siano adeguati per la supervisione della sicurezza svolta dallo Stato dell'operatore, tali criteri sono ritenuti sproporzionati per la valutazione degli operatori di paesi terzi da parte dell'Agenzia. La lettera c) è stata modificata e include il concetto secondo cui l'intervallo di 24 mesi può essere ridotto nel caso vi siano indicazioni di una diminuzione delle capacità di supervisione dello Stato dell'operatore. È stata recentemente introdotta la possibilità di estendere l'intervallo a un massimo di 48 mesi a certe condizioni.

### **ART.230 Rilievi e azioni correttive**

89. Dato che gli audit sono previsti soltanto per gli operatori soggetti a divieti o a seguito di una sospensione di un'autorizzazione esistente, la lettera b), punto (2) è diventata ridondante ed è stata quindi eliminata. I riferimenti alle "procedure e manuali dell'operatore" sono stati rimossi dalla lettera c), dato che l'Agenzia non scrutinerà gli operatori di paesi terzi in tale dettaglio. Al fine di fornire maggiore flessibilità all'Agenzia e all'operatore per l'attuazione di un'azione correttiva, il riferimento a 3 mesi nella lettera e), punto (2), è stato cancellato.

**ART.235 Limitazione, sospensione e revoca di autorizzazioni**

90. Si tratta di una disposizione di esecuzione del tutto nuova. Si basa su una disposizione di esecuzione inizialmente presentata nell'NPA. Come già accennato, la modifica principale alla proposta iniziale è che i processi separati verranno applicati rispettivamente per la "sospensione" e la "revoca" di un'autorizzazione. In primo luogo, l'Agenzia si limiterà a sospendere un'autorizzazione. Per porre fine alla sospensione, l'Agenzia può svolgere un audit dell'operatore se le condizioni definite nella norma ART.205, lettera c), sono state soddisfatte. Questa sospensione viene seguita da una revoca se durante il periodo di 6 (+3) mesi l'operatore (secondo la parte TCO) o lo Stato dell'operatore (secondo il regolamento (CE) n. 2111/2005) non è in grado di dimostrare che sono state intraprese delle azioni correttive con successo o se l'operatore è incluso nella lista di sicurezza dell'UE conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005. La lettera f) è stata introdotta per garantire l'allineamento con il regolamento (CE) n. 2111/2005.